REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/87 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1355/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1355/87 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1419/87 (4) ha avviato, in determinati Stati membri o regioni di Stato membro e per determinati gruppi di qualità, l'acquisto all'intervento ed ha stabilito i prezzi di acquisto nel settore delle carni bovine ; che il regolamento (CEE) n. 828/87 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1400/87 (6) ha modificato l'elenco dei prodotti ammissibili all'intervento ;

considerando che in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 6 bis, paragrafo 4 e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87 (8), è opportuno modificare i prezzi di acquisto, sulla scorta dei dati e delle quotazioni di cui dispone la Commissione, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1355/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 25.
(4) GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 28.
(5) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 8.
(6) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 31.
(7) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(8) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.

ALLEGATO

Prezzo d'acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto

Qualità (categoria e classe)	Prezzo equivalente carcassa	Prezzo quarto anteriore	
		taglio diritto (1)	taglio a pistola (2)
AU2	313,504	250,803	235,128
AU3	309,198	247,358	231,899
AR2	300,134	240,107	225,101
AR3	295,834	236,667	221,876
AO2	284,343	227,474	213,257
AO3	280,021	224,017	210,016
CU2	306,918	245,534	230,189
CU3	302,702	242,162	227,027
CU4	294,270	235,416	220,703
CR3	297,823	238,258	223,367
CR4	289,166	231,333	216,875
CO3	286,763	229,410	215,072

(1) Coefficiente di conversione 0,80.
(2) Coefficiente di conversione 0,75.